

AVVISO PER LA RICERCA DI OPERATORI ECONOMICI DISPONIBILI A CONCLUDERE CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE DI NATURA FINANZIARIA E, EVENTUALMENTE, TECNICA PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA FINALIZZATE ALLA DIFFUSIONE DELLA LETTURA, ANCHE IN COLLEGAMENTO ALLA REALIZZAZIONE DEL “TRENO DEI LETTORI TOSCANI”, IN VISTA DELLA PARTECIPAZIONE AL SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO DI TORINO EDIZIONE 2026

LA DIRIGENTE DEL SETTORE

“Iniziative istituzionali e Contributi. Rappresentanza e Cerimoniale. Servizi di supporto” del Consiglio regionale della Toscana

Vista la L. R. 23 febbraio 2010, n. 15 “Norme sulle sponsorizzazioni e sul marchio del Consiglio Regionale”;

In esecuzione del proprio decreto dirigenziale n. 181 del 05/03/2026

RENDE NOTO

che il Settore “Iniziative istituzionali e Contributi. Rappresentanza e Cerimoniale. Servizi di supporto” del Consiglio regionale della Toscana intende individuare, con il presente Avviso, soggetti disponibili a concludere contratti di sponsorizzazione di natura finanziaria e, eventualmente, tecnica per la realizzazione di iniziative culturali del Consiglio regionale della Toscana finalizzate alla diffusione della lettura, anche in collegamento alla realizzazione del “Treno dei lettori toscani” in occasione della partecipazione del Consiglio regionale della Toscana, al Salone Internazionale del Libro di Torino, edizione 2026.

In particolare, il Treno dei lettori toscani consiste nella realizzazione di un servizio di treno Frecciarossa charter A/R Firenze - Torino Lingotto, per un totale di n. 450 posti, destinato ad accompagnare nel giorno di sabato 16 maggio 2026 circa n. 450 lettori toscani al Salone Internazionale del Libro di Torino, con rientro a Firenze nella stessa giornata.

1. SOGGETTO PROMOTORE (SPONSEE)

Il Consiglio regionale della Toscana – Settore “Iniziative istituzionali e Contributi. Rappresentanza e Cerimoniale. Servizi di supporto” – di seguito “Consiglio”, in qualità di soggetto responsabile della procedura di sponsorizzazione, assume il ruolo di “sponsee”.

2. OGGETTO DI SPONSORIZZAZIONE

Le offerte di sponsorizzazione avranno ad oggetto il concorso finanziario (e, eventualmente, tecnico) necessario alla realizzazione di iniziative culturali del Consiglio regionale della Toscana finalizzate alla diffusione della lettura, anche in collegamento al servizio di trasposto del “Treno dei lettori toscani”, in vista della partecipazione al Salone Internazionale del Libro di Torino, edizione 2026.

Il presente avviso, in nessun modo vincolante per l'Amministrazione, è da intendersi finalizzato alla ricezione di proposte di sponsorizzazione da parte di operatori potenzialmente interessati. Le proposte di sponsorizzazione pervenute all'Amministrazione per effetto del presente Avviso non sono quindi da considerarsi vincolanti per lo *sponsee* ai fini della formalizzazione del contratto.

Le ricerche di sponsorizzazione a cui si riferisce l'avviso, riguardando l'organizzazione di iniziative per le quali, anche in ragione dei costi, sarebbe auspicabile il coinvolgimento del maggior numero di sponsor possibile,

non richiedono la necessità di svolgere una selezione fra le proposte presentate, ma soltanto, nel caso di eventuali proposte di natura tecnica, una valutazione circa la loro rispondenza rispetto alle esigenze del Consiglio regionale, che sarà svolta dagli uffici del Settore “Iniziative istituzionali e Contributi. Rappresentanza e Cerimoniale. Servizi di supporto”.

3. CARATTERISTICHE DELLE PROPOSTE DI SPONSORIZZAZIONE E SPONSORIZZAZIONI ESCLUSE

Le offerte di sponsorizzazione consisteranno in sponsorizzazioni di natura finanziaria (sotto forma di erogazione economica) e/o di natura tecnica (erogazione diretta di servizi a carico dello sponsor). L'Amministrazione si riserva di non prendere in esame e non considerare ammissibili proposte di sponsorizzazione di valore inferiore a € 500,00. L'Amministrazione si riserva, altresì, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare proposte che, per la natura della sponsorizzazione o per le attività dello sponsor, siano ritenute incompatibili con l'attività istituzionale e gli indirizzi dello *sponsee*. Si riserva inoltre, a proprio insindacabile giudizio, di rifiutare qualsiasi proposta di sponsorizzazione o collaborazione qualora:

- a) la collaborazione possa configurarsi un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata o il messaggio pubblicitario rilevi pregiudizio o danno all'immagine del Consiglio o delle sue iniziative;
- b) lo sponsor abbia controversie giudiziali o stragiudiziali con il Consiglio;
- c) riscontri riferimenti, contenuti o propaganda di natura politica, sindacale o ideologica;
- d) la proposta rappresenti pubblicità diretta o collegata alla produzione e/o distribuzione di tabacco, materiale pornografico o a sfondo sessuale e armi;
- e) la proposta sia reputata inaccettabile per messaggi offensivi, lesivi contro la dignità umana o discriminatori contro la parità di genere, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio, minaccia o motivi di inopportunità generale.

4. DESTINATARI

I soggetti cui è rivolto il presente Avviso sono gli operatori economici, singoli e associati, di cui all'art. 65 del D.Lgs 36/2023, comprese associazioni, enti, fondazioni, cooperative, consorzi (anche temporanei) e istituzioni in genere, in qualunque forma costituiti con sede in Italia o all'estero, nonché singoli liberi professionisti in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94, 95 e 98 del D.Lgs. n. 36/2023 e privi di impedimenti a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

5. PROFILI ECONOMICO — GIURIDICI

I rapporti tra il Consiglio, quale *sponsee*, e lo sponsor, saranno disciplinati da apposito contratto di sponsorizzazione, da concludere mediante la forma di scambio di corrispondenza commerciale. Infatti, in seguito alla raccolta di adesioni, sarà comunicata l'eventuale accettazione della proposta di sponsorizzazione da parte del Consiglio, che dovrà essere controfirmata dallo sponsor con l'impegno di versare al Consiglio la somma pattuita (o effettuare la prestazione offerta) entro e non oltre la scadenza indicata.

6. IMPEGNI GENERALI DELLO SPONSEE

Il Consiglio provvederà ad eseguire le seguenti controprestazioni al soggetto individuato come sponsor che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, consisteranno in:

- presenza del proprio marchio sui materiali ufficiali di comunicazione dell'evento: programma, manifesti, locandine, cartella stampa, carta intestata dei comunicati stampa, etc.;

- presenza del proprio marchio sulla comunicazione promo-pubblicitaria prodotta in relazione all'evento (pubblicità sulla stampa, alla radio, canali televisivi etc.);
- partecipazione ai momenti salienti di presentazione dell'evento: conferenza stampa, evento inaugurale, ecc.;
- diritto a realizzare, secondo modalità da concordare con il Consiglio, campagne di comunicazione a sostegno dell'evento sponsorizzato, valorizzando particolarmente il ruolo dello Sponsor;
- diritto, con le modalità da concordare con il Consiglio, di distribuire propri prodotti/materiali informativi al pubblico contattato nell'ambito dell'iniziativa;
- diritto a organizzare iniziative proprie, e per i propri ospiti, correlate all'evento sponsorizzato, da concordare con il Consiglio regionale in relazione alle caratteristiche delle iniziative stesse e al periodo di svolgimento;
- diritto, secondo limiti da definire con il Consiglio, alla diffusione a clienti e pubblici selezionati di interesse dello Sponsor di documentazione inerente all'evento sponsorizzato;
- diritto ad utilizzare, per periodi determinati da concordare con il Consiglio, immagini e filmati dell'evento in relazione all'attività dello sponsor;
- possibilità di valorizzare la sponsorizzazione in spazi comunicativi del Consiglio non strettamente legati all'evento sponsorizzato.

Le controprestazioni di interesse saranno indicate dal candidato sponsor nell'ambito della presentazione della proposta secondo le modalità di cui al successivo art. 8, per essere poi esaminate e definite dal Consiglio nella fase di conclusione del contratto di sponsorizzazione.

Lo sponsor potrà altresì proporre ulteriori prestazioni proprie e/o controprestazioni da ricevere da parte dello *sponsee*. In tale ultimo caso resta ferma la facoltà del Consiglio, laddove la proposta non risultasse per qualsiasi motivo attuabile, di rifiutarla in tutto o in parte.

In ordine ad ogni iniziativa proposta, il Consiglio regionale ha la facoltà di indicare le modalità con le quali dovrà essere apposto il marchio della Regione Toscana sul materiale divulgativo delle varie iniziative.

Tutti i materiali di comunicazione che lo sponsor vorrà diffondere sono a spese e cura del medesimo, e la loro diffusione potrà aver luogo solo previa approvazione da parte del Consiglio. In ogni caso, laddove l'attività di promozione dell'immagine dello sponsor sia associata allo stemma o al marchio del Consiglio, il marchio dello sponsor stesso dovrà essere chiaramente visibile, ma non predominante rispetto ai segni distintivi del Consiglio.

7. IMPEGNI GENERALI DELLO SPONSOR

In caso di **sponsorizzazione finanziaria**, il soggetto selezionato come sponsor ha quale obbligo principale **l'erogazione della somma offerta entro il termine del 30 aprile 2026**, secondo le modalità che saranno indicate dallo *sponsee*. In caso di mancato pagamento il contratto stipulato si intenderà definitivamente ed automaticamente risolto *ipso jure*.

In caso di sponsorizzazione tecnica, con riferimento alla specificità di ogni singola attività, lo sponsor dovrà essere dotato di idonea copertura assicurativa ordinaria per la propria attività e predisporre, ove necessario, la progettazione del servizio da sottoporre previamente all'Amministrazione, nonché procedere all'acquisizione di eventuali nulla osta, permessi, autorizzazioni; il servizio dovrà essere realizzato con

puntualità e precisione alle scadenze indicate dallo *sponsee*, utilizzando personale qualificato nel rispetto della vigente normativa.

In sede di presentazione della proposta e in quella di formalizzazione del rapporto, l'aspirante sponsor è tenuto ad indicare il proprio logo con il quale intende procedere alla sponsorizzazione, mettendo a disposizione dell'Amministrazione l'esatta e fedele riproduzione dello stesso nonché, ove richiesto, una illustrazione grafica delle sue modalità di utilizzo. Le garanzie relative alla presenza del marchio e della visibilità, di cui all'art. 6, non sollevano lo sponsor dall'eventuale pagamento del canone relativo alle pubbliche affissioni o di quello relativo all'installazione di mezzi pubblicitari, nelle quote previste, qualora ne ricorrano i presupposti. Rimangono, più in generale, a carico dello sponsor le spese relative al pagamento di imposte, tasse, canoni e corrispettivi previsti da leggi e/o regolamenti derivanti dall'esecuzione del contratto e dalla realizzazione delle attività sponsorizzate.

In merito alla disciplina dell'IVA, si evidenzia quanto segue:

- Per il Consiglio (*sponsee*), l'obbligo di concedere visibilità allo sponsor, trattandosi di attività commerciale ai sensi del DPR n. 633/1972 è assoggettabile ad IVA nel rispetto degli artt. 1 e 4;
- per lo sponsor, l'obbligo di prestare il servizio offerto o la somma concordata, soggiace agli stessi obblighi fiscali dovuti per le attività commerciali soggette ad IVA;
- entrambi i contraenti (sponsor e *sponsee*) sono pertanto obbligati all'emissione e registrazione di fattura con le aliquote IVA dovute per legge (art. 16 DPR 633/1972).

Nel caso di sponsorizzazione tecnica, lo sponsor, alla conclusione dell'intervento oggetto di sponsorizzazione, provvederà ad emettere la fattura passiva pari all'importo del servizio oltre l'IVA. L'importo corrispondente all'IVA dovrà essere versato dallo sponsor direttamente all'Erario, vista l'inapplicabilità del c.d. split payment per la natura di permuta dell'intera operazione (in tal senso la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27/E del 7 novembre 2017 "IVA. Modifiche alla disciplina della scissione dei pagamenti - Art. 1 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2017, n. 96");

- lo *sponsee*, al ricevimento della fattura passiva da parte dello sponsor, verificata la corrispondenza tra quanto previsto nell'avviso e nel contratto e quanto realizzato, provvederà ad emettere fattura attiva per il valore della prestazione resa a titolo di sponsorizzazione, oltre IVA di legge;

- lo sponsor dovrà versare a questa Amministrazione l'eventuale differenza tra l'IVA a debito sulla fattura attiva e l'IVA a credito sulla fattura passiva emessa dallo sponsor.

8. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE

Le proposte di sponsorizzazione, complete della documentazione richiesta di seguito dettagliata, dovranno pervenire via PEC all'indirizzo **consiglioregionale@postacert.toscana.it**, **entro mercoledì 25 marzo 2026**.

La proposta nell'oggetto della PEC dovrà recare la dicitura: "AVVISO PER RICERCA DI SPONSOR per realizzazione di iniziative culturali del Consiglio regionale della Toscana". La proposta, redatta in lingua italiana e conforme all'allegato MODULO PER DICHIARAZIONI E PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE, deve essere sottoscritta digitalmente da un legale rappresentante dell'offerente, con a corredo un suo documento di identità in corso di validità e recare, in conformità alle disposizioni degli artt. 46-47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, i seguenti contenuti:

1. dati generali identificativi dell'offerente richiesti nel MODULO PER DICHIARAZIONI E PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA DI SPONSORIZZAZIONE allegato;
2. sintetica descrizione dell'attività esercitata e Curriculum aziendale dello sponsor;
3. La sponsorizzazione proposta:

- se finanziaria, l'importo (sia in cifre che in lettere) con l'indicazione di IVA, della somma che si intende erogare (qualora vi sia discordanza tra l'importo espresso in lettere e l'importo espresso in cifre, quest'ultimo prevarrà sul primo); la somma si intenderà destinata al finanziamento degli eventi oggetto di sponsorizzazione e sarà utilizzata dal Consiglio in funzione delle concrete esigenze organizzative;

- se tecnica, indicare la prestazione riferita alla/e attività sponsorizzate, ed il relativo valore economico complessivo con evidenziazione dell'IVA, sia per la parte a carico dello sponsor che dello *sponsee*;

4. proposta di controprestazioni a carico del Consiglio nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6:

5. dichiarazione, da parte del legale rappresentante:

- di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94, 95 e 98 del D.Lgs. n. 36/2023, nonché di essere privi di impedimenti a contrarre con la Pubblica Amministrazione e di assenza di cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione, nonché di assenza di contenzioso con la Regione Toscana;

- di accettazione di tutte le clausole contenute nel presente Avviso,

- di impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di sponsorizzazione,

- di impegno a non proporre forme di sponsorizzazione escluse ai sensi dell'articolo 3;

- di accettazione all'accostamento del proprio logo a qualsiasi ulteriore logo di altro sponsor deciso dal Consiglio;

6. descrizione del logo nonché una illustrazione grafica delle sue modalità di utilizzo.

Le dichiarazioni precedenti sono rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e pertanto, nel caso di dichiarazioni non veritiere si avrà la decadenza dai benefici, nonché l'applicazione delle fattispecie previste dall'art. 76 D.P.R. n. 445/ 2000.

La veridicità delle dichiarazioni rese tramite autocertificazione o atto sostitutivo di atto notorio alla sottoscrizione della domanda di partecipazione al presente Avviso e dei relativi allegati saranno controllate a campione.

Le proposte di sponsorizzazione sono da considerarsi vincolanti per lo sponsor ai fini della formalizzazione del contratto per un arco di 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta stessa.

9. VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE DI SPONSORIZZAZIONE

In caso di sponsorizzazioni tecniche, coerentemente con quanto all'ultimo periodo dell'art. 2 del presente Avviso, la valutazione delle proposte non integra di regola una procedura di comparazione selettiva delle stesse, ma riguarda esclusivamente i seguenti aspetti:

- valutazione da parte del responsabile del procedimento di cui al seguente art. 12 dell'ammissibilità e dell'idoneità della proposta in relazione alla sussistenza dei requisiti e delle caratteristiche della stessa come previsti dal presente Avviso, nonché della sua pertinenza e compatibilità rispetto ai fabbisogni dell'Ente;

- ai fini del giudizio di idoneità della proposta, il Consiglio può chiedere al proponente modifiche ed integrazioni della stessa. Laddove dovesse verificarsi concorrenza o incompatibilità tra due o più proposte di sponsorizzazione, il Consiglio avvia una negoziazione diretta con i proponenti al fine di verificare possibilità di coesistenza delle proposte o di verificare la possibilità di indirizzare una delle offerte su altre iniziative e attività di carattere culturale relative alla diffusione della pratica della lettura.

È vietata qualsiasi forma di cessione, anche parziale, del contratto di sponsorizzazione.

L'Amministrazione, per ragioni di interesse pubblico, può comunque rifiutare una proposta di sponsorizzazione senza che lo sponsor possa pretendere alcun risarcimento o indennizzo, fatta salva la restituzione di quanto eventualmente già versato.

Qualora intervengano per qualsiasi motivo modifiche alla programmazione dell'evento oggetto di sponsorizzazione, le quali incidano sul contenuto di un contratto di sponsorizzazione già stipulato, le parti rinegozieranno l'accordo senza che comunque lo sponsor possa pretendere alcun indennizzo o risarcimento.

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE/679/2016 il Consiglio tratterà i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente, nel rispetto della normativa europea e degli obblighi di riservatezza.

1. In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati forniti dall'operatore vengono raccolti e trattati dal Consiglio esclusivamente per l'espletamento della sponsorizzazione nonché al fine dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi di legge imposti dalle normative nazionali e comunitarie;
- i dati da fornire da parte dell'operatore vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche degli adempimenti contabili.

2. L'operatore è tenuto a fornire i dati al Consiglio, in ragione degli obblighi derivanti dalla normativa di settore, il rifiuto di fornire i dati richiesti, potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il soggetto alla partecipazione alla procedura o la sua esclusione da questa o la decadenza, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

3. I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate sono della seguente natura: dati personali comuni (es. dati anagrafici), dati relativi a condanne penali e reati (cd. giudiziari) di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previste dalla legislazione vigente.

4. Il titolare del trattamento è la Regione Toscana - Consiglio regionale (dati di contatto consiglier-regionale@postacert.toscana.it). Lo Sponsor contraente, nella persona di un suo idoneo legale rappresentante, sarà nominato dal Titolare o da suo delegato, Responsabile del trattamento dei dati personali trattati in esecuzione del contratto, assumendo gli obblighi previsti dalla normativa sopra citata.

5. I dati personali saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e informatizzata.

6. I dati raccolti potranno essere comunicati a:

- all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza della normativa di settore;
- ad altri Enti ed Amministrazioni cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali.

In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa l'operatore prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi.

7. Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del contratto in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili".

11. TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Nell'esecuzione del contratto, le parti si impegnano a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti/operatori il vincolo di massima riservatezza su tutti i dati personali coinvolti e trattati. Le parti

adotteranno tutte le necessarie misure di prevenzione e, in particolare, tutte le azioni legali necessarie per evitare la diffusione e l'utilizzo dei dati personali in violazione delle disposizioni sopra citate. Qualora la diffusione presso terzi dei dati personali, in violazione delle disposizioni suddette, sia stata causata da atti o fatti direttamente imputabili ad una delle parti e/o ai loro dipendenti e/o fornitori, il responsabile della violazione sarà tenuto a risarcire all'altra parte gli eventuali danni connessi alla violazione medesima. Il vincolo di riservatezza di cui al presente articolo continuerà ad avere valore anche dopo la conclusione del contratto e comunque finché i dati personali in questione siano soggetti all'applicazione delle disposizioni suddette.

12. PENALI

Fatta salva ogni e maggior tutela ai sensi delle norme del codice civile, ivi incluso il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 2043 c.c., in caso di grave inadempimento rispetto all'obbligazione contrattuale di sponsorizzazione imputabile allo sponsor aggiudicatario, il contratto di sponsorizzazione, potrà essere risolto.

In caso di ritardo nell'esecuzione della prestazione oggetto di sponsorizzazione, il Consiglio si riserva di applicare una penale giornaliera pari allo 0,3 per mille del valore della sponsorizzazione, fatta salva in ogni caso la richiesta di maggior danno.

13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Cinzia Sestini, funzionario con incarico di E.Q.S. del Settore "Iniziative istituzionali e Contributi. Rappresentanza e Cerimoniale. Servizi di supporto".

Sarà possibile richiedere informazioni sulla specifica procedura di sponsorizzazione inviando una mail a: eventistituzionali@consiglio.regione.toscana.it o contattando i dipendenti:

Elisa Fallani – 055/23.87.568

Katia Ruggeri – 055/23.87.651

Cinzia Sestini – 055/23.87.285 – 334/64.97.469 –

Il presente Avviso viene pubblicato ai sensi della normativa vigente

14. FORO COMPETENTE

Il Foro competente per le eventuali controversie insorgenti nella fase di esecuzione del contratto di sponsorizzazione è quello di Firenze.